

## Definizione agevolata delle liti: come evitare il rischio diniego

*Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM Jean Monnet di Casamassima, e Claudia Pavanello - Loconte & Partners*

Il rispetto dei presupposti formali e sostanziali per la presentazione dell'istanza di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti pone il contribuente al riparo da un eventuale diniego dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate avrà cura di verificare la correttezza dell'istanza presentata e, solo in extremis, provvederà a denegare - con provvedimento motivato - la definizione. Quindi, per evitare il provvedimento di diniego, il contribuente ha sostanzialmente l'onere di accertare che si tratti di lite definibile, di presentare l'istanza di definizione nei termini di legge e di versare tempestivamente l'importo dovuto. Ma cosa si intende per "lite definibile"?

Con la circolare n. 22/E del 28 luglio 2017 l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di **definizione agevolata delle liti fiscali**: uno strumento, quest'ultimo, introdotto al preciso scopo di ridurre il numero delle controversie tributarie pendenti.

### Leggi anche

- [Rottamazione ruoli e definizione agevolata liti pendenti: procedure combinate ma autonome](#)
- [Definizione agevolata delle controversie: i chiarimenti delle Entrate](#)
- [Definizione liti fiscali pendenti: come calcolare gli importi dovuti](#)

La Manovra correttiva 2017 (art. 11, [D.L. n. 50 del 2017](#)) stabilisce il perimetro entro cui può trovare applicazione la c.d. rottamazione delle liti. A tal proposito, il contribuente che presenta l'istanza (ossia chi ha proposto l'atto introduttivo del giudizio di cui si chiede la definizione, chi vi è subentrato o chi ne ha la legittimazione), per **evitare un eventuale diniego**, dovrà preventivamente valutare la **presenza di tutti i presupposti** previsti dalla legge. A ciò si aggiunga che gli Uffici dell'Agenzia delle Entrate hanno, specularmente, uno specifico obbligo - nel momento stesso in cui ricevono l'istanza del contribuente - di verificare:

- la regolarità della domanda e
- la ricorrenza dei presupposti richiesti *ex art. 11*.

In presenza di un'istanza **irregolare** o **priva dei requisiti** richiesti dalla norma, la conseguenza per il contribuente non potrà che essere il **diniego** espresso di definizione della lite, emesso dall'Ufficio con provvedimento compiutamente motivato.

Gli oneri del contribuente, per evitare, quindi, il provvedimento di diniego, si sostanziano, essenzialmente:

- nella necessità di accertare che si tratti di lite definibile;
- nel rispetto del termine di presentazione della domanda di definizione, ovvero (come precisato dall'Agenzia delle Entrate nella circolare n. 22/E) al più tardi **entro il 2 ottobre 2017**.

Va, tuttavia, evidenziato che, per **lite definibile** s'intende:

- quella in cui sia necessariamente **parte, in senso formale, l'Agenzia delle Entrate**, ossia

sia intervenuta/sia stata evocata in giudizio. Da questa precisazione, infatti, discende una non definibilità di tutte quelle liti in cui l'Agenzia, sebbene titolare del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, non sia stata destinataria dell'atto d'impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio, né sia intervenuta volontariamente;

- che la lite appartenga alla **giurisdizione tributaria**, ricordando a tal proposito, come emerso dalla CTP di Reggio Emilia del 22 agosto 2017, che non appartiene alla giurisdizione del giudice tributario la lite avente ad oggetto l'avviso di presa in carico trasmesso dall'agente della riscossione al contribuente.

Oltre a tali presupposti, dovrà, altresì, essere accertato il **corretto e tempestivo versamento** dell'importo dovuto, dal momento che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, la definizione si considera completata con il pagamento di tutti gli importi indicati nell'atto impugnato, oltre interessi da ritardata iscrizione a ruolo (calcolati sino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell'atto), escluse le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora.

## Il provvedimento di diniego

All'esito delle verifiche dell'Ufficio, lo stesso può procedere con **diniego espresso** di definizione agevolata della lite. Un estremo rimedio, quello del diniego, adottato dall'Agenzia delle Entrate per respingere le domande non correttamente presentate.

Posto che l'effetto del diniego è quello di **interrompere la procedura** volta alla definizione della controversia tributaria, il provvedimento dovrà essere necessariamente motivato, ossia dovranno emergere in modo esplicito le ragioni per cui l'istanza non ha passato il vaglio dell'Agenzia delle Entrate.

Oltre alla formalizzazione del diniego in un provvedimento motivato, l'Agenzia dovrà rispettare la scadenza prevista per la **notifica** dello stesso, specificamente indicata nel **31 luglio 2018**.

Oltre tale data, la definizione si intenderà validamente perfezionata.

La circolare n. 22/E indica, inoltre, che le modalità da seguire per la notifica del provvedimento di diniego sono quelle espressamente previste per gli atti processuali, le regole indicate agli articoli 16, 16-*bis* e 17 del D.Lgs. n. 546/1992.

Se il diniego non presenta le caratteristiche di cui sopra, al contribuente è riconosciuto il potere di **impugnare il provvedimento**, entro 60 giorni dalla sua notifica, davanti allo stesso giudice presso il quale la lite è pendente.

Il giudice tributario procederà alla verifica:

- della completezza della motivazione del provvedimento e
- della comunicazione dello stesso nel rispetto del presupposto temporale espressamente indicato nella norma.

L'art. 11, comma 10 stabilisce inoltre che qualora il contribuente presenti istanza di definizione in pendenza del termine per impugnare "la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest'ultimo".

Pertanto, nel caso di ricezione di un provvedimento di diniego, il contribuente dovrà procedere ad un **accurato esame dell'atto** e, nel caso in cui sia stato irregolarmente emesso dall'Agenzia delle Entrate, potrà validamente impugnarlo.